Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 5 aprile 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 86 DEL 5 APRILE 1965:

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 46 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere. (Semestre luglio-dicembre 1964).

(518)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 26 marzo 1965, alle ore 11,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Francisco Pinto il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Cile.

(2251)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1964, n. **1649.**

Erezione in ente morale dell'Associazione C.E.M.E.A. (Centri di esercitazione ai metodi di educazione attiva), con sede in Milano.

N. 1649. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione C.E.M.E.A. (Centri di esercitazione ai metodi di educazione attiva), con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **210.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della SS. Trinità, nel quartiere San Rocchino di Brescia.

N. 210. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 3 maggio 1964, integrato con dichiarazione del 4 stesso mese ed anno, relativo all'erezione della Parrocchia della SS. Trinità, nel quartiere San Rocchino di Brescia. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 179. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **211.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla Casa di procura della Congregazione delle Suore Francescane ospedaliere portoghesi, con sede in Roma.

N. 211. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la denominazione « Casa di procura della Congregazione delle Suore Francescane ospedaliere dell'Immacolata Concezione » assunta dalla Casa di procura della Congregazione delle Suore Francescane ospedaliere portoghesi, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 178. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. **212.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Vito, in Taranto.

N. 212. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Vito, in Taranto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 180. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965, n. **213.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Perugia viene autorizzata ad acquistare dal sig. Giulio Purgotti un complesso immobiliare sito in Perugia, via Fabretti n. 48, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Perugia alla partita 6027, foglio 234, part. 195/sub 1 - 2 - 3 - 4, al prezzo complessivo di L. 82.000.000 (lire ottantaduemilioni).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965, n. **214.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad acquistare quattro appezzamenti di terreno.

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Napoli viene autorizzata ad acquistare dalla ditta Rosa e Ida Priore quattro appezzamenti di terreno siti nel comune di Napoli (sezione Chiaiano) della superficie complessiva di mq. 13.990, riportati in catasto alla partita 1066, foglio 9, n. 95-*a*; n. 40-*a*; n. 40-*d*; n. 40-*b*, al prezzo di L. 35.500.000 (lire trentacinquemilionicinquecentomila).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965, n. **215.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Napoli viene autorizzata ad acquistare dalla ditta Priore Gennaro un appezzamento di terreno sito nel comune di Napoli (Sezione Chiaiano) della superficie complessiva di mq. 13.829, descritto nel catasto rustico del comune di Napoli, alla partita 1065, foglio 9, n. 95-*b* e n. 40-*b*, al prezzo di L. 56.000.000 (cinquantaseimilioni).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1965, n. **216.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad acquistare un fabbricato urbano.

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bologna viene autorizzata ad acquistare dai signori Fossombroni Matilde ved. Pellacani, Pellacani Maria Paola in Maccagnani e Maccagnani Gastone un fabbricato urbano sito in Bologna, via Zamboni n. 36, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano di Bologna alla partita 9058, foglio 90, mappali 111 e 113, al prezzo di L. 135.000.000 (lire centotrentacinquemilioni).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1965.

Nomina di un componente il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, n. 1991 e numero 1990, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8, rispettivamente foglio n. 95 e n. 94, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni del suddetto Consesso;

Considerato che l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Nicola Cordone, già addetto al Provveditorato alle opere pubbliche di Roma, è stato trasferito al Ministero dei lavori pubblici a decorrere dal 2 dicembre 1964, per cui da tale data deve essere nominato membro del ripetuto Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la lettera 10 dicembre 1964, n. 3562, della Presidenza del Consiglio superiore suddetto, con la quale viene comunicato che l'ing. Cordone è stato assegnato alle sezioni 3ª e 4ª del Consiglio stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 2 dicembre 1964, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Nicola Cordone è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è assegnato alle sezioni 3ª e 4ª del Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1965
Registro n. 8, *foglio n.* 378

(2186)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave esperienze « Carabiniere ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 (e successive modificazioni), sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 6 marzo 1939, n. 518 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 1939), con il quale il cacciatorpediniere « Carabiniere » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 20 dicembre 1938;

Visto il decreto presidenziale 13 maggio 1957 (registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1957, registro n. 38 Difesa-Marina, foglio n. 113) con il quale il cacciatorpediniere « Carabiniere » ha assunto la denominazione di fregata « Carabiniere », a decorrere dal 10 aprile 1957;

Visto il decreto presidenziale 18 febbraio 1960 (registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1960, registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 241) con il quale la fregata « Carabiniere », a decorrere dal 12 gennaio 1960, ha assunto la denominazione di nave esperienze « Carabiniere »;

Considerato lo stato della nave esperienze « Carabiniere », e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3002 datato 16 dicembre 1964 del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La nave esperienze « Carabiniere » viene radiata, con decorrenza 1° gennaio 1965, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1965
Registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 264

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1965.
Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione « Valle del Sacco ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione « Valle del Sacco », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1526;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione « Valle del Sacco »;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione « Valle del Sacco », è composto come segue:

Raccuglia dott. Benedetto, revisore effettivo, con funzioni di presidente e Sagone dott. Giuseppe, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero della industria e del commercio;

Massimiani Elido, revisore effettivo e Ranalli ragioniere Renato, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Sotis rag. Renato, revisore effettivo e Moretti ragioniere Renzo, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione « Valle del Sacco ».

Art. 2.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione « Valle del Sacco » resterà in carica tre esercizi e, pertanto, decadrà il 31 dicembre 1965.

Art. 3.

Il Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione « Valle del Sacco » determinerà le indennità spettanti ai componenti del predetto Collegio dei revisori dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1965.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per

la istituzione degli uffici agricoli di zona di Montereale, San Pio delle Camere, Pratola Peligna, Sulmona, Avezzano, Pescina, Tagliacozzo, San Vincenzo Valle Roveto, Castel di Sangro;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di L'Aquila, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Montereale, con sede in comune di Montereale, comprendente i territori dei comuni di Montereale, Campotosto, Capitignano, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Barete, per una superficie agraria forestale di Ha. 30.321 e di terreno coltivato di Ha. 21.894;

2) San Pio delle Camere, con sede in comune di San Pio delle Camere, comprendente i territori dei comuni di San Pio delle Camere, Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Calascio, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Castel del Monte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Ofena, Capestrano, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Caporciano, Prata d'Ansidonia, per una superficie agraria forestale di Ha. 46.372 e di terreno coltivato di ettari 32.774;

3) Pratola Peligna, con sede in comune di Pratola Peligna, comprendente i territori dei comuni di Pratola Peligna, Corfinio, Roccacasale, Raiano, Vittorito, Prezza, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Secinaro, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Acciano, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.161 e di terreno coltivato di Ha. 23.458;

4) Sulmona, con sede in comune di Sulmona, comprendente i territori dei comuni di Sulmona, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Introdacqua, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Scanno, Cansano, Campo di Giove, Rocca Pia, Cocullo, Villalago, per una superficie agraria forestale di Ha. 59.089 e di terreno coltivato di Ha. 34.444;

5) Avezzano, con sede in comune di Avezzano, comprendente i territori dei comuni di Avezzano, Celano, Luco dei Marsi, Trasacco, Aielli, Collelongo, Villa Vallelonga, Massa d'Albe, Magliano dei Marsi, per una superficie agraria forestale di Ha. 57.210 e di terreno coltivato di Ha. 38.198;

6) Pescina, con sede in comune di Pescina, comprendente i territori dei comuni di Pescina, Collarmele, Cerchio, San Benedetto dei Marsi, Ortucchio, Lecce nei Marsi, Ortona de' Marsi, Bisegna, Gioia dei Marsi, per una superficie agraria forestale di Ha. 36.191 e di terreno coltivato di Ha. 22.970;

7) Tagliacozzo, con sede in comune di Tagliacozzo, comprendente i territori dei comuni di Tagliacozzo, Scurcola Marsicana, Cappadocia, Castellafiume, Carsoli, Sante Marie, Pereto, Oricola, Rocca di Botte, per una superficie agraria forestale di ettari 42.451 e di terreno coltivato di Ha. 21.423;

8) San Vincenzo Valle Roveto, con sede in comune di San Vincenzo Valle Roveto, comprendente i territori dei comuni di San Vincenzo Valle Roveto, Canistro, Civitella Roveto, Civita d'Antino, Morino, Balsorano, Capistrello, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.343 e di terreno coltivato di Ha. 12.788;

9) Castel di Sangro, con sede in comune di Castel di Sangro, comprendente i territori dei comuni di Castel di Sangro, Alfedena, Ateleta, Barrea, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea, per una superficie agraria forestale di Ha. 58.634 e di terreno coltivato di Ha. 32.313.

Roma, addì 5 marzo 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, i salari medi per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande della provincia di Massa Carrara sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella, si applicano per il periodo di alta stagione decorrente dal 1° luglio al 31 agosto. Per i restanti mesi dell'anno (bassa stagione) le retribuzioni medie di cui trattasi, ai fini del calcolo dei contributi di cui al precedente art. 1, si intendono ridotte del 20 per cento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1964.

Roma, addì 8 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alloggi, pensioni e locande della provincia di Massa Carrara per l'alta stagione (1° luglio-31 agosto)

A) *Comuni di Massa-Carrara e Montignoso*

PERSONALE	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria Pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria Pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria Pensioni di 3ª categoria	Locande
Personale di 1ª categoria (uomini e donne)	100.000	76.000	—	—	—
Personale di 2ª categoria (uomini e donne):					
oltre i 20 anni	65.000	56.000	53.000	—	—
dai 18 ai 20 anni	56.000	53.000	44.000	—	—
Personale di 3ª categoria (uomini e donne):					
oltre i 20 anni	55.000	53.000	41.000	33.000	30.000
dai 18 ai 20 anni	42.000	38.000	33.000	30.000	25.000
sotto i 18 anni	33.000	30.000	26.000	25.000	24.000

B) *Altri comuni della provincia di Massa-Carrara*

PERSONALE	Alberghi di 3ª categoria e Pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria e Pensioni di 3ª categoria	Locande
Personale di 2ª categoria (uomini e donne):			
oltre i 20 anni	35.000	—	—
dai 18 ai 20 anni	30.000	—	—
Personale di 3ª categoria (uomini e donne):			
oltre i 20 anni	30.000	26.000	24.000
dai 18 ai 20 anni	24.000	21.000	19.000
sotto i 18 anni	20.000	19.000	18.000

Note: I salari medi come sopra determinati si intendono comprensivi del vitto, alloggio, rateo gratifica natalizia o 13ª mensilità e di ogni altro elemento soggetto a contributo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(2095)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Montenero di Bisaccia, Termoli, Larino, Santa Croce di Magliano, Riccia, Boiano, Trivento, Agnone, Isernia, Venafro;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Campobasso, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Montenero di Bisaccia, con sede in comune di Montenero di Bisaccia, comprendente i territori dei comuni di Montenero di Bisaccia, Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Mafalda, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Palata, Petacciato, San Felice del Molise, Tavenna, per una superficie agraria forestale di Ha. 35.711 e di terreno coltivato di Ha. 32.352;

2) Termoli, con sede in comune di Termoli, comprendente i territori dei comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi, Montecilfone, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, per una superficie agraria forestale di Ha. 27.070 e di terreno coltivato di Ha. 26.192;

3) Larino, con sede in comune di Larino, comprendente i territori dei comuni di Larino, Casacalenda, Guardialfiera, Lupara, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, San Martino in Pensilis, Ururi, per una superficie agraria forestale di Ha. 47.094 e di terreno coltivato di Ha. 43.507;

4) Santa Croce di Magliano, con sede in comune di Santa Croce di Magliano, comprendente i territori dei comuni di Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia, per una superficie agraria forestale di ettari 22.098 e di terreno coltivato di Ha. 21.430;

5) Riccia, con sede in comune di Riccia, comprendente i territori dei comuni di Riccia, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Macchia Valfortore, Pietracatella, Sant'Elia a Pianisi, Tufara, per una superficie agraria forestale di Ha. 37.932 e di terreno coltivato di Ha. 34.257;

6) Boiano, con sede in comune di Boiano, comprendente i territori dei comuni di Boiano, Campochiaro, Cantalupo nel Sannio, Colle d'Anchise, Frosolone, Guardiaregia, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Elena Sannita, San Massimo, San Polomatese, Santa Maria del Molise, Spinete, per una superficie agraria forestale di Ha. 36.247 e di terreno coltivato di Ha. 26.040;

7) Trivento, con sede in comune di Trivento, comprendente i territori dei comuni di Trivento, Bagnoli del Trigno, Duronia, Fossalto, Molise, Pietracupa, Roccavivara, Salcito, San Biase, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.172 e di terreno coltivato di Ha. 20.410;

8) Agnone, con sede in comune di Agnone, comprendente i territori dei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Pescopennataro, Pescolanciano, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Roccasicura, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Sessano, Vastogirardi, per una superficie agraria forestale di Ha. 54.651 e di terreno coltivato di Ha. 40.445;

9) Isernia, con sede in comune di Isernia, comprendente i territori dei comuni di Isernia, Acquaviva d'Isernia, Castelpizzuto, Carpinone, Forlì del Sannio, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montenero Val Cocchiara, Pesche, Pettoranello del Molise, Rionero Sannitico, Sant'Agapito, Castelpetroso, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.737 e di terreno coltivato di Ha. 26.027;

10) Venafro, con sede in comune di Venafro, comprendente i territori dei comuni di Venafro, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Montaquila, Monteroduni, Pizzone, Pozzilli, Rocchetta a Volturno, Scapoli, Sesto Campano, per una superficie agraria forestale di Ha. 35.204 e di terreno coltivato di Ha. 25.036.

Roma, addì 15 marzo 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2188)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1965.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale Bivio Loreto-Passo Cordano, ricadente nel territorio della provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Pescara in data 3 dicembre 1964 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale Bivio Loreto-Passo Cordano corrente nel territorio della provincia di Pescara nella vallata del Tavo collegante la Strada statale n. 151 alla Strada statale n. 81;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Pescara in data 17 dicembre 1964;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e NN.CC.FF. Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale Bivio Loreto-Passo Cordano collegante la Strada statale n. 151 alla Strada statale n. 81 con l'avvertenza che nelle intersezioni, con le strade statali, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Pescara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto allo incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal segnale di identificazione strade di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1965

Il Ministro: MANCINI

(2138)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1965.

Rettifica del decreto ministeriale 30 giugno 1964 e classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1960, n. 46383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1960, n. 210, con il quale è stato approvato il piano predisposto, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 126, dall'Amministrazione provinciale di Catania e sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel piano anzidetto, sono indicate nell'elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che in tale piano sono comprese, al n. 61 la strada « dalla provinciale n. 27 (Catania-Caltagirone) alla strada consortile Favarotta, in contrada Rocchicella » ed, al n. 94, la strada « dalla provinciale n. 27, tronco II, bivio di Santa Febronia alla consortile Inguttera, provinciale n. 27, tronco III »;

Ritenuto che la prima di tali strade è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale numero 46383 (n. 38 dell'elenco);

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1961, numero 63024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1961, n. 305, con il quale il citato decreto ministeriale n. 46383 è stato rettificato nel senso che la strada riportata al n. 38 dell'elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso è stata sostituita con la strada « dalla provinciale n. 27, tronco II, bivio di Santa Febronia alla consortile Inguttera - provinciale n. 27, tronco III », inclusa, come anzidetto, al n. 94 del piano di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1964, n. 4716, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1964, n. 200, con il quale, unitamente ad altre ventidue strade, è stata erroneamente classificata la strada « dalla provinciale n. 27, tronco II - bivio di Santa Febronia alla consortile Inguttera, provinciale n. 27, tronco III », già provincializzata con il citato decreto ministeriale n. 63024;

Ritenuto che a termini dell'art. 11 della citata legge n. 1014 in luogo di tale strada si sarebbe dovuto classificare la strada « dalla provinciale n. 27 (Catania-Caltagirone) alla strada consortile Favarotta, in contrada Rocchicella »;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere in tal senso;

Decreta:

Il decreto ministeriale 30 giugno 1964, n. 4716, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1964, numero 200, è rettificato nel senso che la strada « dalla provinciale n. 27, tronco II - bivio di Santa Febronia alla consortile Inguttera, provinciale n. 27, tronco III », viene sostituita dalla strada « dalla provinciale n. 27 (Catania-Caltagirone) alla strada consortile Favarotta, in contrada Rocchicella ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1965

Il Ministro: MANCINI

(2096)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica oculistica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova, è vacante la cattedra di « Clinica oculistica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2327)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « P. Giovio » di Como, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Como n. 9167 del 23 febbraio 1965, il preside del Liceo scientifico statale « P. Giovio » di Como, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare da vari offerenti la somma di L. 300.000 per l'istituzione di un premio di studio della durata di tre anni intitolato « Giuseppina Santarelli Falletti ».

(2137)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Agno, in comune di Recoaro Terme (Vicenza).

Con decreto interministeriale 16 luglio 1964, n. 865/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Agno, segnato nel catasto del comune di Recoaro Terme (Vicenza), alla sezione A, al foglio n. 2, mappale 368 ½, di mq. 1489, ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 luglio 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2240)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, il comune di Carpineto Sinello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.976.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2200)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, il comune di Fraine (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.213.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2201)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, il comune di Santa Maria Imbaro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.593.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2202)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, il comune di Castrovillari (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.997.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2203)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2204)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.597.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2205)

Autorizzazione al comune di Supersano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, il comune di Supersano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2206)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi

Ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 16 maggio 1953, si dispone che, per l'anno 1965, il numero delle autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi rilasciabili, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, in ogni Provincia per autoveicoli, di portata superiore a 50 q.li, già autorizzati e venduti da persone residenti in Provincia diversa, sia contenuto nel limite massimo del 5 %, calcolato sul totale delle autorizzazioni, risultante dalle statistiche dell'Ente autotrasporti merci, esistenti per autoveicoli di portata superiore ai 50 quintali alla data del 31 dicembre 1964 nella Provincia di nuova immatricolazione.

(2238)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio di irrigazione di Zibido al Lambro », con sede in frazione Zibido al Lambro del comune di Torrevecchia Pia (Pavia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 4283, in data 23 marzo 1965, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il p.a. Enrico Gennari è stato nominato commissario governativo del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio di irrigazione di Zibido al Lambro », con sede in frazione Zibido al Lambro in comune di Torrevecchia Pia (Pavia), con l'incarico di procedere alla liquidazione dell'Ente.

(2154)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Dese Sile Inferiore

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 gennaio 1965, registrato dalla Corte dei conti il 4 marzo 1965 al registro n. 3, foglio n. 246, il comprensorio del Consorzio di bonifica Dese Sile Inferiore è stato ampliato con l'aggregazione di due zone della superficie complessiva di Ha. 2.091.44.01.

(2217)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, numero 27835/6361, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Angelis Antonina-Margherita, nata in Bussi sul Tirino l'uno dicembre 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Bussi sul Tirino, estese mq. 213, riportate in catasto alle particelle numeri 906 e 600-*n* del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con i numeri 95 e 96.

(2146)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Ariano Irpino

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, numero 30875/6715, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Mensa vescovile di Ariano Irpino della zona demaniale facente parte del tratturo « Pescasseroli-Candela », in Ariano Irpino, estesa mq. 1625, riportata in catasto alla particella n. 103 parte, del foglio di mappa n. 50 del comune di Ariano Irpino e nella planimetria tratturale con la lettera « A ».

(2145)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, numero 27563/6351, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Leone Felice, nato in Corato il 5 gennaio 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 476, riportate in catasto alle particelle numeri 75 parte e 116-*a h* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 198 e 199.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, numero 27562/6252, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Santarella Arcangela, nata in Corato il 4 settembre 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 520, riportate in catasto alle particelle numeri 303 parte e 91-*f* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 122 e 123.

(2148)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a settanta posti di applicato aggiunto nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'archivio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella R).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso per esame a settanta posti di applicato aggiunto nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'archivio (tabella *R*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire esclusivamente presso gli uffici aventi sede nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a settanta posti di applicato aggiunto nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'archivio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *R*). Tutti i posti messi a concorso sono da conferire esclusivamente presso gli uffici aventi sede nella provincia di Roma.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di 30 giorni, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nei limiti territoriali di cui al precedente art. 1.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per la prova pratica saranno aggregati alla Commissione, quali membri aggiunti, esperti in dattilografia, anche estranei all'Amministrazione statale.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuo in quella orale.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale e la prova pratica saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio

1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato; o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione dell'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine:

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici. (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, numero 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva su carta da bollo, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima) certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consigilo di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza della nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo dele guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dall'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti ,compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di applicato aggiunto e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I medesimi saranno tutti assegnati presso gli uffici aventi sede nella provincia di Roma e saranno applicati esclusivamente a lavori di dattilografia. Essi non potranno conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio loro assegnata, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, gli applicati aggiunti in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 novembre 1964

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
Registro n. 8, foglio n. 249. — MIGNEMI

ALLEGATO A)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1a *prova*:

Componimento in lingua italiana su tema di carattere generale;

2a *prova*:

Risoluzione di uno o più problemi di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

a) Nozioni di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto);

b) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi amministrativi;

c) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia;

d) Lineamenti sull'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

e) Nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

f) Diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

La prova pratica di dattilografia comprende:

a) un saggio di scrittura sotto dettato, alla velocità media di 240 battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo, di un brano scelto dalla Commissione giudicatrice. Durata del saggio: almeno quindici minuti;

b) un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano stampato o dattiloscritto, scelto dalla Commissione giudicatrice. Durata del saggio: quindici minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo. Una copia del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Durante la prova non è permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella assegnazione del voto la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento della prova sono utilizzati brani prescelti di volta in volta dalla Commissione prima dell'inizio delle operazioni di esame.

I brani devono essere, di volta in volta, diversi e della stessa lunghezza.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO B)

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta la bollo da L. 400 (La legge 5 dicembre 1964, n. 1267, ha elevato l'imposta di bollo da L. 200 a L. 400)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia 31 - ROMA.

Il sottoscritto . . nato a . (prov. di .) il domiciliato in . (prov. di . .) via . n chiede di essere ammesso al concorso per esame a settanta posti di applicato aggiunto nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio (tabella *B*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza compresa nei limiti territoriali di cui all'art. 1 del bando;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di . . . .

presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso; nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1885)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di tredici tenenti in servizio permanente effettivo da ammettere al secondo corso biennale superiore tecnico chimico-fisico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1964, registro n. 75, foglio n. 146, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 novembre 1964, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per il reclutamento di tredici tenenti in servizio permanente effettivo da ammettere al secondo corso biennale superiore tecnico chimico-fisico;

Riconosciuta l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto.

Decreta:

Articolo unico.

Il termine fissato dall'art. 4 del decreto ministeriale 1° settembre 1964, per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di tredici tenenti in servizio permanente effettivo da ammettere al secondo corso biennale superiore tecnico chimico-fisico, è riaperto per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1965
Registro n. 20, foglio n. 56

(2328)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte, per il Compartimento di Palermo, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per la iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione I dei rispettivi albi;

Delibera:

Nella sede di Palermo, le due prove scritte per il concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 25 aprile 1965, alle ore 8,30, presso il Liceo classico « Garibaldi » via Canonico Rotolo, 2.

Roma, addì 20 marzo 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(2127)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.